



# COMUNE DI CHIETI

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 12 giugno 2020

N. 620

**OGGETTO:** Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno in Chieti, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

### CONSIGLIO COMUNALE

In sessione straordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti in 23 e assenti in 10.

	P.	A.
1) Aceto Liberato		X
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio		X
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi		X
16) Ferrara Pietro Diego		X

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto		X
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara		X
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donato		X
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco		X

Presiede Nicoletta DI BIASE, vice presidente vicario, indi il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore		X
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

SEDUTA DEL 12 giugno 2020

DELIBERA n. 620

OGGETTO: Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. Approvazione.

-----

I lavori hanno inizio alle ore 15.30

(proposta di iniziativa consiliare)

**IL VICE PRESIDENTE Di Biase, constatata la presenza del numero legale apre la seduta::**

Bene. Alla verifica abbiamo il numero legale.

Quindi prima di procedere porto la giustificazione dell'Assessore Giampietro che per impegni familiari non potrà essere presente.

Dell'Assessore Luise e dell'Assessore Bevilacqua.

Porto ancora le giustificazioni da parte dei Consiglieri Ricciardi che non è presente per motivi di salute e del Consigliere Melideo per impegni di lavoro.

Procediamo con il Consiglio sospeso la volta scorsa in seguito alla richiesta del Consigliere Luigi Febo di una sospensione, che quindi per mancanza del numero legale abbiamo dovuto sospendere.

Quindi riprendiamo da quel punto in poi... (*Sovrapposizione di voci*)

Vi ricordo che c'erano gli Emendamenti presentati dal Consigliere Vitale di Forza Italia, che quindi li portiamo a votazione direttamente, visto che già ne conosciamo il contenuto.

Uno per volta li votiamo. Votiamo l'Emendamento n. 1 che recita questo: *il soggetto gestore della struttura del presente Regolamento...* (*Continua lettura*)

Ha il parere favorevole da parte del Dirigente. Procediamo con la votazione.

Prego Segretario.

**IL VICE PRESIDENTE pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 1 a firma del consigliere Vitale ed altri e che di seguito si riporta:**

“”aggiungere all'art. 4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE, il seguente articolo:

- il soggetto gestore della struttura del presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016

“””

**Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Vice Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 1 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

presenti        24 (entra il Sindaco)

votanti         21

favorevoli     21 (Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Donatelli, Fusilli, Giammarino, Marino, Marzoli, Micomonaco, Rapposelli, Troiano, Vitale, Zappalorto e Sindaco)

Astenuti        3 (Raimondi, Rispoli e Russo)

-----

Segue n. 620

**VICE PRESIDENTE Di Biase:**

E' approvato il primo Emendamento.

Passiamo alla votazione del secondo Emendamento che recita in questo modo: *il soggetto gestore della struttura del presente Regolamento... (Continua lettura)*

Prego Segretario.

**IL VICE PRESIDENTE pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 2 a firma del consigliere Vitale ed altri e che di seguito si riporta:**

“”aggiungere all'art. 4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE, il seguente articolo:

- Il soggetto gestore della struttura del presente regolamento deve essere in possesso di ulteriori requisiti morali e pertanto l'autorizzazione della gestione della struttura non potrà essere rilasciata a coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne, per ciò che prevede il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali" contenuto nel secondo libro del Codice, dall'art. 544 bis al 544 sexies, e cosa è contenuto negli articoli 727 e 727 bis.

“””

**Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Vice Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 2 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

presenti	24
votanti	17
favorevoli	17 (Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Donatelli, Fusilli, Marino, Marzoli, Micomonaco, Rapposelli, Troiano, Vitale e il Sindaco)
Astenuti	7 (Argenio, D'Arcangelo, Giammarino, Raimondi, Rispoli, Russo, Zappalorto)

-----

**VICE PRESIDENTE Di Biase:**

Passa anche il secondo Emendamento.

Procediamo con il terzo Emendamento che recita: dopo il penultimo "ritenuto" nelle premesse della Delibera aggiungere *ritenuto, altresì, opportuno nelle determinazioni... (Continua lettura)*

Anche questo Emendamento ha il parere favorevole del Dirigente. Prego Segretario.

**IL VICE PRESIDENTE pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 3 a firma del consigliere Vitale ed altri e che di seguito si riporta:**

“””Dopo il penultimo ritenuto nelle premesse della delibera, aggiungere:

- ritenuto altresì opportuno nella determinazione delle tariffe, le stesse non potranno essere maggiori di quelle medie regionali.

“””””

Segue n. 620

Eseguita la votazione e verificazione l'esito il Vice Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 3 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	26 (entrano <u>Aceto</u> e Sablone)
votanti	17
favorevoli	16 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., D'Ingiullo Donatelli, Fusilli, Marino, Marzoli, Micomonaco, Rapposelli, Vitale e il Sindaco)
Contrari	1 (Di Pasquale)
Astenuti	9 (Argenio, D'Arcangelo, Giammarino, Raimondi, Rispoli, Russo, Sablone, Troiano e Zappalorto)

-----

**Il dott. Liberato ACETO assume la presidenza:**

Chiedo scusa, saluto tutti i Consiglieri. Abbiamo votato il terzo Emendamento favorevolmente.

Quindi con l'approvazione del terzo Emendamento siamo ancora nella fase della discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.

Chiudiamo la fase della discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ci sono interventi? Non ci sono interventi per dichiarazione di voto.

Dichiarazione di voto chiusa.

Passiamo alla votazione del punto *“Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. Approvazione”* così come emendato.

Anche qui bisogna votare l'immediata eseguibilità. Votiamo, prego.

**Il Presidente pone a votazione per appello nominale la delibera in oggetto come emendata e, all'esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

presenti	26
votanti	21
favorevoli	15 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., D'Ingiullo Donatelli, Fusilli, Marino, Micomonaco, Rapposelli, Vitale e il Sindaco)
Contrari	6 (Argenio, D'Arcangelo, Di Pasquale, Raimondi, Rispoli e Troiano)
Astenuti	5 (Giammarino, Marzoli, Russo, Sablone, e Zappalorto)

-----

## Segue n. 620

Subito dopo il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la immediata eseguibilità del provvedimento che ottiene le seguenti risultanze:

presenti	26
votanti	18
favorevoli	15 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., D'Ingiullo Donatelli, Fusilli, Marino, Micomonaco, Rapposelli, Vitale e il Sindaco)
Contrari	3 (Argenio, Di Pasquale e Troiano)
Astenuti	8 (D'Arcangelo, Giammarino, Marzoli, Raimondi, Rispoli, Russo, Sablone e Zappalorto)

-----

**PRESIDENTE Aceto:**

Non abbiamo la immediata eseguibilità.

Possiamo concludere i lavori della seduta odierna.

**Alle ore 15:51 chiudiamo i lavori di Consiglio della seconda convocazione del Consiglio odierno.**

Ringrazio tutti per la partecipazione e ci vediamo alla prossima.

-----

**Pertanto la delibera di iniziativa consiliare approvata, come emendata, è la seguente:**

### Il Consiglio Comunale

**Premesso:**

- che l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservazione delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- che il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e abroga il regolamento CE n. 1774/2002;
- che la legge 281 del 1991 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che la L. R. Abruzzo n. 86 del 21 settembre 1999, "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*" art.1 comma 4, prevede che anche l'animale morto o ucciso debba essere trattato con rispetto;

**Segue n. 620**

- che la L. R. Abruzzo n. 9 del 07 maggio 2007 "*Cimiteri per animali da affezione*" detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione, prevedendo che il relativo regolamento di attuazione debba essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge;

**Rilevato** che si va affermando una crescente sensibilità nei confronti degli animali, in special modo da compagnia, con particolare attenzione al loro benessere nonché al riconoscimento dei loro diritti;

**Riconosciuta** l'apprezzabile funzione sociale e persino terapeutica svolta dagli animali domestici, spesso compagni insostituibili di individui fisicamente ed affettivamente soli;

**Considerato:**

- che spesso il sodalizio instaurato negli anni fra uomo ed animale è tale da elevare la bestiola a pari dignità sul piano emotivo, tanto che il distacco causato dalla morte frequentemente suscita il desiderio di offrire una sepoltura dignitosa al corpo dell'animale;

- che la Regione Abruzzo, nel panorama italiano, è stata tra i precursori di un intervento legislativo che affrontasse il tema della sepoltura degli animali d'affezione e domestici;

**Osservato** che nei pressi del Comune di Chieti esiste un solo cimitero per animali d'affezione, ubicato nel Comune di Manoppello;

**Dato atto** che il Comune di Chieti intende valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggiare le forme di pensiero che attengono al rispetto degli animali, riconoscendone la validità etica e morale;

**Considerato** che la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti può essere assicurata attraverso la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione e che le stesse devono essere idonei a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente;

**Considerata** quindi l'esigenza di provvedere a livello comunale ad una puntuale regolamentazione della materia così complessa e delicata, volta a consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;

**Visto** il Regolamento allegato;

**Preso atto** che l'area di intervento potrà essere sia di proprietà comunale con gestione diretta e/o affitto/comodato, sia di proprietà privata con gestione diretta e/o affitto;

**Dato atto** che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Permanente competente nella seduta del 3 giugno 2020;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare apposito Regolamento Comunale con il quale disciplinare le procedure autorizzative e le modalità di funzionamento e gestione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione;

**Ritenuto** altresì opportuno nella determinazione delle tariffe, le stesse non potranno essere maggiori di quelle medie regionali;

**Ritenuto** la proposta di Regolamento meritevole di approvazione;

**Segue n. 620**

**Visto** il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore interessato, allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Visti** gli esiti delle votazioni;

**DELIBERA**

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di approvare** il Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione costituito da n.14 articoli e che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

\*\*\*\*\*

# COMUNE DI CHIETI

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

620-

Pareri previsti ex Art. 49, Art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000

**Oggetto:** Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per gli animali di affezione. Approvazione

Il Dirigente del VI Settore, Arch. Valeriano Mergioti attesta ai sensi dell'Art. 49, dell'Art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 05/06/2020

Il Dirigente del VI Settore  
Arch. Valeriano Mergioti




---

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del IV Settore Gestione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'Art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'esistenza della prenotazione di impegno di spesa sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da Leggi e Regolamenti per l'esecuzione dell'opera, della fornitura od intervento, che sono rimesse al parere del Dirigente del Settore competente. I dati riportati nella proposta di deliberazione, compreso le variazioni del quadro economico, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Data

Il Dirigente del IV Settore  
Gestione Risorse Finanziarie

---



620-

## **COMUNE DI CHIETI**

*Regolamento per il funzionamento e la gestione  
del cimitero per animali d'affezione*

oooooooo

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 620 del 12 GIUGNO 2020.**

## INDICE

620-

Art.1	OGGETTO	pag. 4
Art. 2	FINALITA'	pag. 4
Art. 3	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Art. 4	PROCEDURE AUTORIZZATIVE	pag. 4
Art. 5	LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DEI TERRENI E DELLE FOSSE	pag. 5
Art. 6	FOSSE DI SEPPELLIMENTO	pag. 6
Art. 7	SISTEMA DI SEPPELLIMENTO	pag. 7
Art. 8	TRASPORTO E DISSEPPELLIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI	pag. 7
Art. 9	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	pag. 8
Art. 10	VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI	pag. 8
Art. 11	COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA	pag. 9
Art. 12	SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI	pag. 9
Art. 13	IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI	pag. 10
Art. 14	ENTRATA IN VIGORE	pag. 10

### *DEFINIZIONI*

### *NORME DI RIFERIMENTO*

## Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione

### Art. 1

#### OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione, le caratteristiche strutturali e funzionali, le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione secondo quanto previsto dalla L.R. n. 09/2007 pubblicata sul BURA n. 27 del 11.05.2007.
2. La struttura è denominata "Cimitero per animali d'affezione".
3. L'Amministrazione comunale può concedere in affitto o comodato ad associazioni, società in house o a privati, previo bando pubblico, idoneo terreno da destinare a tale uso o autorizzare gli stessi, alla realizzazione della struttura, su idonei terreni di loro proprietà o in affitto.

### Art. 2

#### FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
  - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
  - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
2. La struttura cimiteriale deve essere gestita nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'Al. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione del sito, deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche;

### Art. 3

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Cimitero per animali d'affezione, di seguito denominato Cimitero, può essere realizzato sia da soggetti privati che da enti pubblici.

Il sito deve essere localizzato in zona agricola o in zona di P.R.G. adatta a tale attività e comunque giudicata idonea dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dello strumento urbanistico.

In tale cimitero è consentito esclusivamente l'infossamento di spoglie di animali d'affezione ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, ad altri animali domestici di piccola taglia, comunque di peso non superiore a 100 kg.

Le spoglie di animali che vengono conferite al cimitero devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nel cimitero è consentito esclusivamente l'infossamento delle spoglie, non la loro tumulazione.

### Art. 4

#### PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- 1) Trattandosi di opere pubbliche o di interesse pubblico l'iter di approvazione del progetto e della relativa variante agli strumenti urbanistici, se necessaria, è quello indicato nella L.R. 18/83 e s.m.i.

I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri, di cui al c.3 dell'art.1, devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione specifica.

L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160. L'intervento è soggetto a convenzione, che deve essere stipulata, registrata e trascritta in forma pubblica e deve prevedere che il/i soggetto/i attuatore/i, si impegnino, per sé e successori e aventi causa, a rispettare le seguenti condizioni:

- a) *i parcheggi di uso pubblico previsti dal progetto dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività; con libera accessibilità garantita nei giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi contestualmente al cimitero, ripristinando la precedente destinazione d'uso (agricola e/o altra destinazione);*
- b) *il fabbricato per servizi cimiteriali, se realizzato come nuova costruzione e non all'interno di edifici esistenti, dovrà essere completamente rimosso dopo la dismissione del cimitero;*
- c) *gli eventuali edifici a destinazione non abitativa esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale potranno essere recuperati esclusivamente con le destinazioni non abitative ammesse dalla vigente disciplina urbanistica; il cambio d'uso a residenza, quando previsto, sarà consentito esclusivamente una volta dismesso e rimosso il cimitero, secondo le norme che regolano l'ambito in cui ricadono;*
- e) *al cessare dell'attività deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il ripristino della precedente destinazione d'uso;*
- f) *in fase di dismissione del cimitero, a garanzia che venga effettuata la messa in pristino dello stato dei luoghi secondo il presente regolamento, sarà prodotta idonea fidejussione, il cui importo sarà calcolato sulla base di un computo metrico estimativo (più IVA) necessario per eseguire le opere;*
- g) *in caso di mancato rispetto dei termini per la messa in pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro un anno dalla dismissione del cimitero, il comune, previa escussione della fidejussione, potrà procedere direttamente alla messa in pristino in modo coattivo secondo i termini di legge;*

2) Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata, allo Sportello Unico Attività Produttive, domanda unica volta al rilascio del provvedimento unico corredato di tutti i pareri e gli atti di assenso richiesti, che deve comprendere tutte le richieste e relative documentazioni necessarie per realizzare l'intervento, ivi compresa la richiesta di Permesso di Costruire. Essa va altresì corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- a) relazione geologico-ambientale della località interessata;
- b) relazione tecnico-sanitaria, con descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area, oltre alla compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari;
- c) estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ad uso acquedottistico, ai fini della tutela della zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano. Aree vietate all'insediamento di aree cimiteriali.

3) Il soggetto gestore della struttura del presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

4) Il soggetto gestore della struttura del presente regolamento deve essere in possesso di ulteriori requisiti morali e pertanto l'autorizzazione della gestione della struttura non potrà essere rilasciata a coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne, per ciò che prevede il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali" contenuto nel secondo libro del Codice, dall'art. 544 bis al 544 sexies, e cosa è contenuto negli articoli 727 e 727 bis.

**Art. 5****LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DEI TERRENI E DELLE FOSSE**

1. La localizzazione del cimitero deve essere tale che la recinzione disti almeno 100 mt da edifici adibiti a civile abitazione;

2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 100 mt dalla recinzione esterna del cimitero. Nella fascia di rispetto vige il vincolo di inedificabilità assoluta. In caso di ampliamento di cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere

mantenuta ad almeno 100 mt. Il vincolo di inedificabilità assoluta vige dalla data di rilascio del Permesso di Costruire e verrà recepito nella cartografia urbanistica nella prima variante utile successiva a tale data;

3. La dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 3.000 mq.;

4. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2.00 dal piano esterno di campagna, composta da cordolo di base in muratura e rete metallica;

5. I campi destinati all'interro delle spoglie animali devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica; più in dettaglio, il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 1.50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreno estraneo al sito e con operazioni di scasso;

6. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 1.00 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento;

7. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento;

8. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche;

9. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario (fossa di smaltimento) e alla rete elettrica;

10. L'impianto cimiteriale comprende:

a) area per seppellimento;

b) area per i servizi collaterali (struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc.);

11. l'area dovrà essere dotata di parcheggi pubblici/privati di uso pubblico, nella misura minima di 3 posti auto ogni 1000 mq di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale. I parcheggi, anche se recintati, dovranno essere sempre liberamente accessibili negli orari di apertura del cimitero.

**Art. 6****FOSSE DI SEPPELLIMENTO**

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento di 5 anni;

2. Le dimensioni delle fosse saranno variabili (lunghezza cm 60/100), (larghezza cm 40/50) con profondità tale da consentire una copertura di terreno di almeno cm 70 per i piccoli animali, di almeno 100 cm per animali di media taglia (da kg 15 fino a kg 35) e di almeno 150 cm per gli animali di grossa taglia dopo che sia stato depresso il contenitore della spoglia dell'animale che deve essere realizzato in legno o altro materiale biodegradabile. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con estremi di identificazione dell'animale. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50;

3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

**Art. 7****SISTEMA DI SEPPELLIMENTO**

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica;

2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte);

3. Il turno di disseppellimento va da 5 anni fino ad un massimo di 10 anni; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno ed i resti mineralizzati vengono posti in ossario comune;

4. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento;

5. Presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:200, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) gli accessi;
- b) la viabilità interna;
- c) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- d) gli edifici dei servizi collaterali;

Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;
- c) l'orografia;
- d) la natura fisico chimica del terreno;
- e) la profondità e la direzione della falda freatica.

**Art. 8****TRASPORTO E DISSEPPELLIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI**

1. Il Gestore del sito cimiteriale può essere autorizzato dal locale servizio veterinario della A.S.L. al trasporto delle spoglie animali. Tale Servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati;

2. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura del gestore del cimitero nel rispetto del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II);
3. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in un contenitore in materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione". Durante il trasporto il contenitore biodegradabile dovrà essere racchiuso in un altro contenitore tipo cassetta zincata a tenuta stagna;
4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria;
5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero;
6. Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione fino ad un massimo di 10 anni;
7. Le fosse liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri;
8. La A.S.L. competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico-sanitarie del cimitero.

#### **Art. 9**

##### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E SOPPRESSIONE DEL CIMITERO**

I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie di animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n. 1774/02 e ss.mm.ii..

Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento in apposito ossario o altro sistema idoneo.

La soppressione del cimitero, la cui richiesta deve essere indirizzata al Comune può essere effettuata solo se siano superati almeno 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali e comunque solo dopo completa mineralizzazione di tutti i resti presenti dietro parere dell'autorità sanitaria competente.

#### **Art. 10**

##### **VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI**

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL, compete all'ASL la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale comminano le sanzioni amministrative pecuniarie secondo le tariffe vigenti fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali;
3. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente;

4. Fermo restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti articoli sono punite con sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Art. 11**

##### **COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA**

Il Gestore del cimitero per animali d'affezione detiene un apposito registro di carico e scarico delle spoglie, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL;

La registrazione riguarderà:

- a) estremi identificativi del consegnatario e del proprietario;
- b) estremi identificativi dell'animale (sesso, razza, taglia, mantello, chip);
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro. Gli aggiornamenti sul Registro vanno effettuate entro 2 giorni dall'evento.

Sarà inoltre compito del Gestore:

- a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
- b) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- c) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
- e) l'onere delle utenze;
- f) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- g) il servizio di custodia attivo per 8 ore giornaliere.

#### **Art. 12**

##### **SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI**

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria I dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4) e ss.mm.ii.;

2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini anche non residenti nel Comune di Chieti. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso ed il nominativo del proprietario;

3. Sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione);

4. Saranno offerti i seguenti servizi:

- a) eventuale acquisizione della certificazione veterinaria necessaria al trasporto e seppellimento, qualora mancante;
- b) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- c) eventuale confezionamento feretri;
- d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- e) disseppellimento degli stessi e collocazione delle parti mineralizzate in apposito ossario;

5. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ).

#### **Art. 13**

##### **IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI**

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) cella frigorifera a contenuto plurimo;

2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio - archivio;
- b) servizi igienici;
- c) ripostiglio e deposito attrezzi.

#### **Art. 14**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

-----

##### **DEFINIZIONI**

Parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti-mineralizzati (art. 3, DPR n. 254/2003 - modificato).

Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale al quale sono stati amputati.

Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali.

Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali.

Centri abitati (art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992).

Raggruppamento continuo di edifici, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da un numero di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

**NORME DI RIFERIMENTO**

D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art. 1) – Regolamento di polizia veterinaria;

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 12 maggio 2003, n. 811/2003.

Regolamento della Commissione che applica il regolamento CE n. 1774/2002.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

\*\*\*\*\*

n. 620

Firmati all'originale

Il Presidente  
f.to Aceto

Il Vice Presidente vicario  
f.to Di Biase

Il Segretario Generale  
f.to Labbadia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 1° al 15 luglio 2020

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 1° luglio 2020



Il Segretario Generale  
Avv. *Celestina Labbadia*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. The signature is written over a solid horizontal line.